

**Mariagrazia Rizzi, *Marktbezogene Gesetzgebung im späthellenistischen Athen: der Volksbeschluss über Masse und Gewichte. Eine epigraphische und rechtshistorische Untersuchung*, C.H. Beck, München 2017, VII-183, ISBN 9783406709104.**

Le recenti ricerche di Mariagrazia Rizzi hanno, tra gli altri meriti, il pregio di aver alimentato in maniera feconda un filone di studio che riguarda aspetti poco conosciuti della regolazione giuridica di sistemi ponderali e di misura, della loro reciproca convertibilità, della loro armonizzazione all'interno di una fitta trama di unità di misura e di peso in circolazione a livello locale. Appartiene, infatti, al medesimo *corpus*<sup>1</sup> di studi anche Ead., *Legislazione di mercato ad Atene attraverso la documentazione epigrafica. Dalla fine dell'età ellenistica all'epoca imperiale*, Roma 2016, che Luigi Sandirocco discute in questo volume dei *Quaderni*.

Dedicato al tema della regolazione di pesi e misure nell'Atene tardo ellenistica e pubblicato nella prestigiosa sede editoriale dei *Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte*, il volume monografico dal titolo *Marktbezogene Gesetzgebung im späthellenistischen Athen: der Volksbeschluss über Masse und Gewichte. Eine epigraphische und rechtshistorische Untersuchung* va accolto con vivo interesse.

Lo studio indaga aspetti dell'armonizzazione delle unità di misura di capacità, volumetriche e ponderali che, nell'ambito degli studi storico giuridici, sono trattati spesso solo incidentalmente<sup>2</sup>, per lo più con riferimento al rifornimento pubblico di derrate<sup>3</sup> o a contenuti e limiti del potere dei magistrati responsabili delle procedure di emissione e controllo su misure e pesi campione o sugli strumenti di misurazione ad essi conformi<sup>4</sup>.

Sul più ampio problema dell'armonizzazione delle unità di misura si concentra da qualche decennio, invece, la costante attenzione di storici dell'economia antica<sup>5</sup> e di

<sup>1</sup> Il *corpus* di studi dell'A. sul tema della armonizzazione di pesi e misure costituisce il tema di un interessante progetto di ricerca realizzato con il sostegno del DAAD. Nell'apparato critico saranno menzionati alcuni dei contributi dell'A. riconducibili al tema del volume recensito.

<sup>2</sup> Non fa eccezione il saggio di L. Breglia Pulci Doria, *Per la storia di Atene alla fine del II sec. a.C. Il decreto sui pesi e misure: IG IP 1013*, in *MEFRA*. 97, 1985, 411-430, sensibile soprattutto al contesto sociale in cui si inserisce il decreto attico su pesi e misure.

<sup>3</sup> Si pensi, ad esempio, ad E. Höbenreich, *Annona. Juristische Aspekte der Stadtrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat*, Graz 1997, spec. 308-322 e B. Sirks, *Food for Rome: the legal structure of the transportation and processing of supplies for the imperial distributions in Rome and Constantinople*, Amsterdam 1991. Cfr. il più recente U. Fantasia, *Gli agoranomoi e l'approvvigionamento granario delle città greche in età ellenistica*, in L. Capdetrey, C. Hasenhor (a c. di), *Agoranomes et édiles. Institutions des marchés antiques*, Bordeaux 2012, 34-45 spec. 38.

<sup>4</sup> Mi riferisco, in particolare, a E. Jakab, *Praedicere und Cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, München 1997, 77 ss. e 110 ss.

<sup>5</sup> L'interesse per l'impatto delle nuove tecnologie (anche della misurazione) sulle *performance* economiche si muove nel solco di una ricca letteratura che fa riferimento al noto lavoro di K. Greene, *Technological Innovation and Economic Progress in Ancient World: M.J. Finley reconsidered*, in *Economic History Review* 53, 2000, 29-59. Da ultimo, si v. A. Bresson, *The Making of the Ancient Greek Economy. Institutions Markets and Growth the City-States*, Princeton 2016, con bibliografia, e Id., *L'économie de la Grèce des cités 1-2*, Paris 2007-2008.

archeologi<sup>6</sup>, attenti alle informazioni provenienti dall'*instrumentum* (tavole ponderarie, pesi litici o metallici, bilance, vasellame), testimone del generale tentativo di dare uniformità all'impiego di unità di misura, sia nella *pars Orientalis* sia in quella *Occidentalis* e qui, nell'Urbe e nelle sue articolazioni periferiche, soprattutto nel lasso temporale che va dall'epoca giulio-claudia all'età degli Antonini.

Tuttavia, nel panorama delineato dal patrimonio di dati che proviene dalla cultura materiale<sup>7</sup>, disomogeneo per collocazione cronologica e geografica, dalle testimonianze delle fonti non epigrafiche<sup>8</sup>, dalle informazioni che si traggono dalle fonti del diritto antico o da quelle, più scarse, attribuibili ai giuristi romani<sup>9</sup>, si avvertiva la mancanza di uno studio specificamente giuridico che spiegasse il significato e non solo le finalità sociali ed economiche<sup>10</sup> delle riforme metrologiche<sup>11</sup> e che, con riguardo al decreto ateniese su pesi e misure (*IG. II<sup>2</sup> 1013*), desse conto di quali fossero, a livello periferico – quindi in prospettiva di armonizzazione con il 'sistema' romano – i profili dell'emissione, diffusione e conservazione di unità ponderali e di misura campione; quali gli organi

<sup>6</sup> Va segnalato il progetto DIGMEDTEXT che, dal 2013, è in corso di realizzazione presso l'Università di Parma sotto la direzione della prof. I. Andorlini, purtroppo recentemente scomparsa, con il sostegno dell'ERC. Nell'ambito del progetto si collocano recenti contributi. Un'efficace sintesi sul problema della armonizzazione delle unità di misura si trova in N. Reggiani, *Tra sapere e far sapere. Il problema della standardizzazione delle unità di misura dei liquidi nella testimonianza dei papiri greci d'Egitto*, in *Medica-Papyrologica*, Parma 2016, 107-147. Per la terminologia greca, in uso per le unità di misura (con approfondimenti sui prestiti sia linguistici sia tecnici relativi ai contenitori ed alle corrispondenti unità di misura usate), si v., poi, I. Bonati, *Il lessico dei vasi e dei contenitori greci nei papiri. Specimina per un repertorio lessicale degli angionimi greci*, Berlin-New York 2016.

<sup>7</sup> Per una rassegna sul materiale relativo all'Occidente si vv. C. Berrendonner, *La surveillance des poids et mesures par les autorités romaines: l'apport de la documentation épigraphique latine*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz* 20, 2009, 354 e A. Pérez Zurita, *Control y administración de pesos y medidas en las ciudades del Imperio romano (Pars Occidentalis)*, in *Gerión* 29, 2011, 123-148. Per la *pars Orientalis* si v. poi P. Weiss, *Von Perinth in die Dobrudscha nach Bithynien und Westkleinasien. Regionale und überregionale Gestaltungsweisen bei den Marktgewichten in der Kaiserzeit*, in *Chiron* 35, 2005, 405-442; R. Haensch, P. Weiss, *Gewichte mit Nennung von Statthaltern von Pontus et Bithynia*, in *Chiron* 35, 2005, 443-498; R. Haensch, P. Weiss, *Statthaltergewichte aus Pontus et Bithynia. Neue Exemplare und neue Erkenntnisse*, in *Chiron* 37, 2007, 183-218.

<sup>8</sup> Oltre ai dati desumibili dai papiri, per i quali si v. *supra* nt. 7, si tengano presenti, tra le tante testimonianze non giuridiche, *Vitr.* 10.1.6, i noti riferimenti che provengono dalla satira di età imperiale (*Pers. Sat.* 1.129-130 e *Iuv. Sat.* 10.99-102) e, infine, *Gell. Noct. Att.* 18.1.10-11 e 13.

<sup>9</sup> Oltre ai testi conservati nei *Digesta* – D. 50.16.221, *Paul.* 2 *resp.*; D. 4.3.18.3, *Paul.* 11 *ad ed.*; D. 19.2.13.8, *Ulp.* 32 *ad ed.*; D. 19.1.32, *Ulp.* 11 *ad ed.*; D. 19.1.6.4, *Pomp.* 9 *ad Sab.*; D. 47.2.52.2, *Ulp.* 37 *ad ed.*; D. 48.10.32.1, *Mod.* 1 *de poen.* – si v., in modo particolare, la *Distributio, item vocabula ac notae partium in rebus pecuniarii pondere numero mensura* di Volusio Meciano.

<sup>10</sup> Come sottolineato dalla Rizzi, *Per un riesame delle ll. 1-6 del decreto attico su pesi e misure*, in *Dike* 17, 2014, 47.

<sup>11</sup> In particolare, si v. M. Rizzi, *Legislazione di mercato ad Atene attraverso la documentazione epigrafica. Dalla fine dell'età ellenistica all'epoca imperiale*, Canterano 2016, che costituisce un ampliamento del volume recensito.

Sulla riforma metrologica che concerne la mina commerciale (*IG. II<sup>2</sup> 1013*, ll. 18-37) e, più in generale, sulla portata economico-giuridica degli interventi che interessano il tentativo di dare uniformità a pesi e misure, si v., poi, Ead., *Le misure come attributo del potere. Il ruolo del potere pubblico in materia di pondera e mensurae nell'ambito delle relazioni giuridico-economiche nel mondo greco e romano tra il III secolo a.C. ed il III secolo d.C.*, in *Annali dell'Istituto italiano di numismatica* 59, 2013, 143-182.

deputati al controllo sugli strumenti di misurazione conformi agli 'standard' (Il. 7-18)<sup>12</sup>; quali fossero le prescrizioni per garantirne la custodia e, infine, quali sanzioni fossero state predisposte in caso di alterazione degli strumenti campione (rispettivamente Il. 37-54 e 56-60).

Nell'insieme delle ragioni sociali e degli interventi di politica economica sottesi all'emanazione del provvedimento, l'A. si propone, infatti, di rendere più nitida la comprensione della disciplina introdotta dal decreto e di poter formulare ipotesi circa la sua esatta datazione, circoscrivendo ad una data più precisa il lasso temporale, compreso tra il 120 ed il 100 a.C.<sup>13</sup>, a cui esso si ascrive tradizionalmente (pp. 8 e 13).

Il volume si articola in sette capitoli e il lavoro segue, nel suo impianto, un criterio tematico che rispetta l'ordine delle disposizioni contenute nel decreto ateniese.

Il primo capitolo (pp. 10-22), introduce il lettore alla storia del testo<sup>14</sup> e, rinviando alle variazioni e integrazioni testuali proposte dagli editori ed alla loro ricevibilità sotto l'aspetto giuridico, offre una riedizione del provvedimento, con traduzione ed apparato critico. Rispetto alla versione del testo in lingua tedesca, l'A. rende conto delle scelte terminologiche con ampia motivazione, offerta nei capitoli successivi al primo, nei quali si prendono in considerazione singoli passi del testo decretale.

Il secondo capitolo (pp. 23-72) ha il proposito di ricostruire le corrotte Il. 1-7 del decreto ed accoglie argomenti e materiali apparsi in un saggio pubblicato dall'A. nel 2014<sup>15</sup>, con interessanti rilievi circa la procedura dell'ἀπαγωγή.

Il terzo capitolo (pp. 73-88), in relazione ai compiti delle autorità responsabili della fabbricazione e del regolare impiego di pesi e misure (Il. 7-18), chiarisce quale sia il concreto ambito di applicazione del decreto e quali siano i destinatari della disciplina in esso stabilita. Tuttavia, la generica menzione di ἀρχαί/ἀρχοντες non consente all'A. di far definitiva chiarezza su quali 'Beamten' fossero preposti alle funzioni indicate nel provvedimento né in quali casi si trattasse di μετρονόμοι ο ἄρχονόμοι<sup>16</sup> (sul punto si vv. pp. 69-72 del capitolo precedente)

Con riguardo, poi, alla terminologia, l'espressione σύμβολα (Il. 7-8) è resa dall'A. con il significato di misure campione (*Mustermasse und -gewichte*)<sup>17</sup>, mentre il plurale σηκώματα viene tenuto distinto da quelle tavole che sono dette *mensae ponderariae*.

Se si vuole rinunciare al significato usuale di σηκώματα, con il quale si indicano i blocchi litici o marmorei ai quali sono applicate cavità di volume differente corrispon-

<sup>12</sup> Con riguardo alla disciplina dettata dal decreto ateniese in esame, essi erano conservati sull'acropoli, nella *Skias*, al Pireo e ad Eleusi (l. 1 e Il. 45-47 e 56-57).

<sup>13</sup> Secondo la incerta datazione tradizionale, rispetto alla quale l'a. formula l'ipotesi che il decreto sia stato introdotto tra gli ultimi anni del II secolo ed i primi anni del I secolo a.C. (cap. 7, spec. p. 162).

<sup>14</sup> Da A. Böckh, *Oeconomia civitatis Atheniensium* 1-2, 1817, rispettivamente tab. VIII n. 29 e II 341 ss. (cfr. *CIG*. I 123) sino all'edizione della *Eleusis* n. 237 di K. Clinton, *Eleusis. The Inscriptions on Stone. Documents of the Sanctuary of the two Goddesses and Public Documents of the Deme* 1, Atene 2005, 261 ss.

<sup>15</sup> Si tratta di M. Rizzi, *Per un riesame delle l. 1-6* cit. 45-66.

<sup>16</sup> Cfr., ad esempio, i pesi iscritti *SEG*. 24 157 (222-221 a.C.) in cui sono menzionati i *metronomoi*.

<sup>17</sup> Cfr. *S.v. sekóma*, in H. G. Liddell, R. Scott, *A Greek-English Lexicon*, Oxford 1968, 1592 in cui, con riferimento alla l. 8 del decreto *IG*. II<sup>2</sup> 1013, il lemma indicherebbe però 'standard weight'.

denti a diverse unità di capacità<sup>18</sup>, ci si potrebbe chiedere, allora, se il termine *σηκώμα*, impiegato qui in alternanza ai termini *μέτρα καὶ σταθμά*, possa riferirsi, in modo più generale, a misure di grandezza volumetrica, per distinguerlo da termini associabili a misure di capacità (*μέτρον*) e ponderali (*σταθμόν*)<sup>19</sup>.

Il nucleo della riforma metrologica è contenuto nelle ll. 18-37 del testo epigrafico e ad esso è dedicato il quarto capitolo (pp. 91-107). In esso l'A. si sofferma sulle ragioni sia dell'introduzione di nuove misure di capacità per aridi, da impiegare per lo scambio di determinate categorie merceologiche, sia su quelle con cui spiegare l'incremento della base ponderale della mina, con le unità ponderali che ne costituiscono multipli<sup>20</sup>.

Il primo dei due aspetti della riforma – cioè l'introduzione delle misure per noci e nocchie della capacità di tre mezzi *χοινίχης*, in letteratura già identificati dal Viedebant<sup>21</sup> con una misura corrispondente ai due *sextarii romani* – si spiegherebbe, dunque, con l'intento di semplificazione e armonizzazione delle unità di misura in uso per lo scambio. Il secondo aspetto, invece, andrebbe valutato alla luce della convertibilità della mina commerciale rispetto a misure di scambio monetali diverse da quelle attiche.

Il quinto capitolo (pp. 108-129) prende in esame le prescrizioni per la conservazione delle misure campione e degli obblighi degli schiavi pubblici ad essa preposti (ll. 37-43), con interessanti rilievi sugli elementi prosopografici che riguardano il Diodorus<sup>22</sup> del decreto, dai quali, in letteratura, se ne fa dipendere la datazione.

Il sesto capitolo (pp. 130-153) tratta delle condotte dolose relative agli strumenti di misurazione ufficiali (ll. 56-67) e precisa quali siano i soggetti a cui è indirizzata la relativa disciplina stabilita dal decreto e le relative sanzioni.

L'esegesi della Rizzi si pone in maniera risolutiva rispetto alle molteplici proposte interpretative offerte in letteratura, soprattutto in merito alla qualificazione della fattispecie prevista dal decreto alle ll. 56-57, con riguardo alla determinazione dei '*Ta-tobjecte*' (misure campione ufficiali conservate nella *Skias*, al Pireo, ad Eleusi ovvero, in maniera più ampia, copie degli standard e strumenti destinati alla misurazione e qui custoditi) ed al requisito della flagranza del comportamento criminoso per il perfezionamento della fattispecie.

Particolarmente utili sono, inoltre, le conclusioni dell'A. a proposito dei *κακούργου* menzionati nel decreto (da intendersi come *Missetäter* nella sua più estesa accezione),

<sup>18</sup> In tal senso, da ultimo, N. Reggiani, *Tra sapere e far sapere* cit. 121 nt. 63, con ulteriore letteratura. Si v., in particolare, G. Finkielsztein, *Production et commerce des amphores hellénistiques: récipients, timbrage et métrologie*, in *Approches de l'économie hellénistique*, Paris 2006, spec. 19-21.

<sup>19</sup> Sul punto si v. N. Reggiani, *Le unità di misura dei liquidi: questioni di varietà, astrazione e uso*, in H.-J. Drexhage, S. Günther, T. Mattern, R. Rollinger, K. Ruffing e Ch. Schäfer (Hrsg.), *Marburger Beiträge zur antiken Handels-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte* 33, 2015, ma 2016, 131-156, che affronta il problema della standardizzazione delle unità di misura dei liquidi nella testimonianza dei papiri greci d'Egitto.

<sup>20</sup> Cfr. estensivamente M. Rizzi, *Le misure come attributo del potere* cit. 143-182.

<sup>21</sup> *Der Athenische Volksbeschluss über Maß und Gewicht*, in *Hermes* 51, 1916, 120-144.

<sup>22</sup> L'A. è dell'opinione, di recente espressa in letteratura, che il Diodoro, funzionario menzionato dal decreto attico, non debba considerarsi necessariamente né un *metronomos* né un *agoranomos*, con le relative implicazioni che derivavano da menzioni di Diodoro di Halae, epimeleta in *IG. II<sup>2</sup> 1012, IG. II<sup>2</sup> 2425 e FD. III 2 17 l. 11.*

delle funzioni dell'aeropago durante la dominazione romana ed delle sue competenze in materia penale, ricostruite con il confronto dei dati offerti dall'*epistula Hadriani de re piscatoria* e dalla relativa iscrizione (IG II<sup>2</sup> 1103).

Nell'ultimo capitolo (pp. 154-163), l'A. analizza le possibili ragioni giuridiche che spiegano le misure stabilite del decreto ateniese e formula ipotesi per una sua più esatta datazione, nel contesto sociale, politico ed economico dell'Atene tardo ellenistica.

L'ipotesi che l'emanazione del provvedimento sia dettata da un intento, principale ma non esclusivo, di inasprire le sanzioni (p. 158) per combattere possibili truffe nell'impiego di strumenti non regolamentari, nella falsificazione e manomissione delle misure campione e nella custodia degli standard è formulata dall'A. sulla base di un'analisi che considera il provvedimento nel suo insieme. Ciò rende più plausibili le considerazioni a cui l'A. giunge, da un lato, riguardo la portata delle misure introdotte dal decreto e, dall'altro, rispetto alle sanzioni prescritte per condotte dolose di privati cittadini, magistrati e schiavi. In una prospettiva di «*meherdimensionale Begründungszusammenhang des Dekrets*» (pp. 161-163) l'emanazione del decreto si spiegherebbe, quindi, con la maggiore severità delle sanzioni previste; con la predisposizione di obblighi a carico di alcune categorie di venditori per l'impiego di determinate misure; con la comminazione di pene per gli arconti e con la competenza attribuita a loro ed alla βουλή sul controllo della regolarità degli strumenti di misura impiegati sul mercato; con una riforma delle unità di peso e misura in vista di una più semplice convertibilità con il 'sistema' romano; con l'introduzione di regole più chiare relativamente alla custodia di strumenti di misura campione ed alla conservazione delle relative copie, destinate alla cura di schiavi pubblici; con la competenza dell'aeropago sulla sanzione dell'alterazione delle misure campione.

Infine, sulle discusse problematiche che riguardano la determinazione dell'impatto delle misure decretali sugli interessi economici coinvolti, tra espansionismo romano e protezionismo locale, e che investono la qualificazione dell'iniziativa, romana o ateniese, a cui ricondurre la riforma, l'A. è dell'avviso che il decreto abbia avuto l'obiettivo generale di semplificare e migliorare le relazioni commerciali tra Roma ed Atene (pp. 160 e 163), garantendo una migliore convertibilità dei mezzi di scambio impiegati, assicurando maggiore trasparenza delle regole sui 'sistemi' di peso e misura e riducendo le cd. asimmetrie informative tra gli operatori economici.

Nella prospettiva di un saldo intreccio tra interessi economici in gioco, esigenze di tutela giuridica e certezza del diritto, Mariagrazia Rizzi offre una limpida analisi di IG II<sup>2</sup> 1013 che, rispetto alla ricchezza dei dati epigrafici<sup>23</sup>, invita ad approfondire ancora alcuni dei tanti aspetti giuridici<sup>24</sup> connessi ai tentativi di regolazione e uniformizzazione

<sup>23</sup> Nel vastissimo ambito dell'epigrafia sull'*instrumentum*, solo a titolo esemplificativo, si considerino qui, rispetto al 1. *mensuras ponderaque exigere* le iscrizioni conservate in *CIL*. X 8067.1-3; *CIL*. XIV 4124.1 e 2; *CIL*. XI 6726.2a e b; *CIL*. XIII 5451a e *AE*. 1888.87 a-e. Cfr. Fest. s.v. *publica pondera* (288 L.); 2. *mensuras ponderaque aequare, exaequare* i dati che provengono da *CIL*. X 6017 e *CIL*. X 793; *CIL*. X 8067.68-77; *CIL*. V 6015.1; 3. *mensuras ponderaque examinare* la testimonianza di *CIL*. XI 6727 e *CIL*. X 7235; 4. *mensuras ponderaque probare* il peso iscritto del MNR Terme Diocleziano SSBAR. inv. n. 392608 (Nemi).

<sup>24</sup> Cfr. M. Rizzi, *Ex iniquitatibus mensurarum et ponderum. Appunti intorno alle frodi metrologiche*

delle unità di misura e di peso, a Roma e nelle regioni italiche, nel periodo compreso tra il principato di Traiano e l'età antoniniana, soprattutto alla luce dell'*assis distributio* di Volusio Meciano<sup>25</sup>.

Barbara Abatino  
Università di Amsterdam  
b.abatino@uva.nl

*nell'antichità greca e romana*, in *Revista Internacional de Derecho Romano* 11, 2013, 288-331 e Ead., *Maiora quis pondera tibi commodavit cum emeret ad pondus. Note a D. 47.2.52.22*, in *Index* 44, 2016, 307-321. Restano ancora poco studiati alcuni dei profili giuridici legati all'emissione delle misure campione sia a livello centrale sia nei *municipia* e nelle *coloniae*; a livello locale potrebbero precisarsi meglio, inoltre, la distribuzione delle competenze tra *aediles* e *duoviri* e il ruolo del collegio decurionale in materia di unità di misura e ponderali rispetto agli standard.

<sup>25</sup> Sulla *Distributio*, *item vocabula ac notae partium in rebus pecuniaris pondere numero mensura*, si v., da ultimo, F. Fiorucci, *Il prologo della assis distributio e l'inizio della carriera di Volusio Meciano*, in *Prometheus* 21, 2012, 250 ss. Per l'ampio approfondimento dei temi metrologici, si v., inoltre, S. Cuomo, *Measures for an emperor: Volusius Maecianus' monetary pamphlet for Marcus Aurelius*, in J. Knig, T. Whitmarsh (eds.), *Ordering Knowledge in the Roman Empire*, Cambridge 2007, 206-228. Cfr. poi, per gli aspetti più attinenti alla *materia nummaria*, Cascione, *Consensus. Problemi di origine, tutela processuale. Prospettive sistematiche*, Napoli 2003, 394. Con attenzione ai diversi profili della biografia del giurista, si vv., infine, A. Ruggiero, *Volusio Meciano tra giurisprudenza e burocrazia*, Napoli 1983, 79 nt. 1 e 72 nt. 66 e L. Fanizza, *Giuristi, crimini, leggi nell'età degli Antonini*, Napoli 1982, 114-123.